



Ministero Istruzione Università Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lazio

Istituto Comprensivo “D. Cambellotti”

Via della Pineta, 2 – 00040 Rocca Priora (Roma) Tel. 06/94074012 – Fax 06/9472273

Cod. Mec. RMIC8AP00T - Cod. Fisc.: 92013800583

www.icroccapriora.it

e-mail: rmic8ap00t@istruzione.it – rmic8ap00t@pec.istruzione.it

Regolamento Collegio dei Docenti

Approvato in sede di Collegio Docenti del 19 MARZO 2014 con delibera n.1

Il collegio dei docenti ha la responsabilità dell'impostazione didattica - educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell'istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del consiglio di circolo o di istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico - formativi e all'organizzazione didattica e, concorre, comunque, con autonoma deliberazione alle attività di progettazione a livello d'istituto e di programmazione educativa e didattica.

Art. 1 - Composizione

Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato ed indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede.

La partecipazione alle sedute del Collegio dei docenti è adempimento obbligatorio per tutti i docenti in servizio nell'ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL e costituisce adempimento prioritario rispetto ad altre eventuali attività

Art. 2 - Articolazioni del Collegio Docenti

Il Collegio dei docenti è convocato:

- unitariamente su argomenti comuni
- per ordine di scuola, con funzione preparatoria su argomenti specifici di ciascun ordine, che devono comunque essere riportati nel Collegio Unitario per la necessaria deliberazione.

Il Collegio viene convocato per ordine di scuola (Infanzia- Primaria- Secondaria di Primo Grado) quando siano da valutare problematiche specifiche di uno dei settori scolastici in tal caso le relative deliberazioni hanno valenza circoscritta agli stessi ambiti settoriali . Ovviamente la programmazione di ciascuna sezione deve essere formulata in maniera coerente con il Piano dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio plenario dei docenti, ed assicurare la continuità tra i diversi settori di istruzione.

Il Collegio dei docenti, nell’esercizio dei poteri di auto organizzazione che gli sono propri, può articolarsi in **commissioni, gruppi di lavoro, dipartimenti didattici orizzontali e verticali** ai quali sono affidati, in linea permanente e temporanea, compiti istruttori o di analisi preliminare degli aspetti e delle incidenze dei problemi più complessi che è tenuto ad esaminare (programmazione didattica ed educativa, sperimentazione, orientamento, formazione in servizio, ...). Tali commissioni o gruppi di lavoro hanno soltanto una funzione preparatoria delle deliberazioni conclusive di esclusiva competenza dell’intero Collegio dei docenti.

Art. 3 - Competenze del Collegio unitario dei Docenti

- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’ Istituto Comprensivo; in particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Il Collegio esercita tale potere nel rispetto della libertà garantita a ciascun insegnante;
- formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;
- provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e di Interclasse e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
- adotta e promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione;
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto Comprensivo;
- elegge, al suo interno, i docenti che fanno parte del Comitato per la Valutazione del servizio del personale insegnante;
- delibera, ai fini della valutazione degli alunni, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;
- formula proposte al Capo di Istituto in merito alla definizione del Calendario degli scrutini e degli esami;
- programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap, esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni dopo aver sentito i docenti della classe e gli specialistiche operano in modo continuativo nella scuola.

Appare opportuno privilegiare i momenti di collegialità unitaria , al fine di favorire una estesa conoscenza degli aspetti di funzionamento e delle attività che investono i diversi ordini di scuola, nell’ottica della gestione unitaria delle scelte, degli orientamenti progettuali e delle risorse dell’Istituto.

Art. 4 - Presidenza

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, da uno dei Collaboratori appositamente delegato. Il dirigente scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del collegio dei docenti e svolge le seguenti funzioni:

- Formula l'ordine del giorno, esamina le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
- Convoca e presiede il Collegio;
- Accerta il numero legale dei presenti;
- Apre la seduta con le comunicazioni relative a scadenze o adempimenti formali che costituiscono regolare notifica e possono sostituire comunicazioni scritte. Le comunicazioni del dirigente non sono oggetto di discussione.
- Riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola;
- Garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito;
- Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- Chiude la discussione al termine degli interventi;
- Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;
- Designa eventuali relatori degli argomenti posti all'O.d.G.;
- Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;
- Scioglie la seduta, esauriti i punti all'O.d.G.;
- Aggiorna la seduta nel caso di mancato esaurimento dei punti all'OdG entro i termini stabiliti per la chiusura dei lavori e nel caso di mancato raggiungimento del numero legale;
- Sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l'ordinato svolgimento.

Art. 5 - Convocazione

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario definito nel Piano delle Attività.

Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei Componenti.

La convocazione del Collegio dei Docenti deve essere disposta con congruo preavviso non inferiore a cinque giorni, esclusi i festivi e le domeniche rispetto alla data delle riunioni. In caso di urgenza i tempi di preavviso possono essere ridotti, ma non inferiori a ventiquattro ore. L'avviso, in questo caso, può avvenire telefonicamente o via mail.

Nella convocazione, oltre all'O.d.G., che deve sempre prevedere la voce varie ed eventuali, deve essere indicata la sede, l'ora di inizio e l'ora entro cui saranno conclusi i lavori.

Il Dirigente Scolastico potrà riunire separatamente i diversi ordini di scuola per specifiche e particolari questioni. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico, nel rispetto del tetto fissato dalla programmazione annuale delle quaranta ore fissate dal CCNL e in relazione alle scadenze indicate dal Ministero.

Art. 6 - Ordine del giorno

L'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Collegio è predisposto dal Dirigente Scolastico, sentiti i collaboratori. Per sopravvenuti adempimenti obbligatori successivi alla convocazione l'O.d.G. può essere integrato, con comunicazione scritta, con preavviso minimo.

Eventuali punti da inserire all'O.d.G. possono essere richiesti da un terzo dei componenti del Collegio dei Docenti, prima della data di convocazione del collegio stesso.

Le proposte iniziali, di rettifica, alternative o integrative devono essere presentate tempestivamente e fornire le seguenti indicazioni:

- punto all'O.d.G. a cui esse si riferiscono
- nome del relatore proponente ed eventuali sostenitori della proposta
- specificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere
- procedure di attuazione della proposta con indicazione dei tempi e delle risorse.
-

Due giorni prima della data di convocazione del collegio tutte le proposte pervenute saranno disponibili in visione ed ai docenti stessi è permesso averne copia.

Art. 7 - Validità della seduta

Il quorum strutturale per la validità della seduta è costituito dalla presenza di almeno il 50% più uno dei componenti in carica.

Il Presidente verifica le presenze tramite apposizione della firma sul foglio presenze.

Il quorum strutturale deve sussistere per tutta la durata della seduta; in caso contrario la seduta è sospesa e aggiornata.

Ogni membro del Collegio può chiedere in qualunque momento che si proceda alla verifica del quorum strutturale.

Tutte le assenze relative all'intera seduta o per parte di essa devono essere giustificate.

Art. 8 - Discussione /dibattito

La discussione di ogni punto all'O.d.G. è aperta da una relazione del Presidente che illustra, anche con l'eventuale supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l'argomento oggetto di delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al collegio di esprimersi.

Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti che ne fanno richiesta di intervenire sull'argomento oggetto di discussione.

Ogni intervento relativo al singolo punto all'O.d.G., al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione, non deve, di norma, superare i cinque/ dieci minuti.

Non è consentito un ulteriore intervento sullo stesso punto da parte di chi è già intervenuto, ma è previsto un diritto di replica, prima della chiusura dell'argomento dibattito.

Quando sono esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto.

Una volta chiuso il dibattito, non è più consentito ai docenti di intervenire sull'argomento.

In caso di violazione dei tempi assegnati per l'intervento o nel caso di richieste di ulteriori interventi da parte di docenti che sono già intervenuti, il Presidente ha diritto di togliere o non concedere la parola.

Art. 9 - votazione

Chiusa la discussione, il presidente mette a votazione la proposta di delibera.

Prima del voto possono chiedere la parola, per dichiarazione di voto, solamente:

- per non più di tre minuti un docente a favore della proposta ed uno contrario;
- per non più di un minuto chi voglia dichiarare e motivare il proprio voto, anche nel caso

di votazione segrete.

Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.

Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne quelle previste dalla normativa vigente per le elezioni dei componenti del Comitato di Valutazione e per la designazione delle Funzioni Strumentali del POF; a tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti.

La delibera è approvata solo se riporta voti a favore pari alla metà più uno del totale di coloro che hanno validamente espresso il voto, esclusi gli astenuti; in caso di parità in una votazione palese, ai fini dell'approvazione prevale il voto del Presidente.

In caso di elezioni di persone, in caso di parità, prevale il docente più anzianità di servizio.

In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, prevale la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza assoluta, si procede a votazioni successive nelle quali si votano in contrapposizione le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Chi vota per una proposta, non può votare per l'altra.

Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato e chiude l'O.d.G..

I punti trattati e votati non possono essere ammessi alla discussione.

Art. 10 - Deliberazione

La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.

Le delibere del collegio dei docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell'Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.

Art. 11 - Sospensione e aggiornamento della seduta

Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di 30 minuti dall'orario previsto nella convocazione, il Presidente ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni.

In tal caso non è possibile integrare il precedente O.d.G.

In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l'aggiunta di ulteriori punti all' O.d.G.

In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti all' O.d.G.. sui quali il collegio dei docenti abbia espresso una delibera prima dell'aggiornamento dei lavori.

Il Presidente ha la facoltà di sospendere e aggiornare la seduta qualora non venga garantito dai presenti l'ordinato e corretto svolgimento dei lavori.

Art. 12 - Verbale

Di ogni seduta del Collegio viene redatto in *formato elettronico* e sottoscritto, un processo verbale a cura del docente verbalizzante designato dal Presidente della seduta.

E' data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare, dopo averne dato lettura, dichiarazioni precedentemente preparate o dettare testualmente le dichiarazioni personali che si intende mettere a verbale.

Il verbale viene di solito letto ed approvato al termine della seduta.

La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; la relativa lettura e approvazione sono rimandate alla successiva seduta.

I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili su richiesta da ogni docente che ne fa parte.

Il dirigente scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal collegio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali.

Art. 13 - Modifiche al regolamento

Una volta approvato dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta, il presente Regolamento entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei docenti e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.

Eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta dal collegio in cui vengono discusse.